



COMUNE DI MASSA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA

**Approvato con delibera della Giunta comunale n. 79 del 16/03/2006, modificato
con atto n. 232/2007 e con atto n. 80 del 26 marzo 2015**

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Avvocatura comunale conformemente ai principi di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e le modalità di corresponsione dei compensi da erogare al personale e alla dirigenza che ne fanno parte anche in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 2

Compiti dell'Avvocatura

1. Ai componenti dell'Avvocatura sono affidati tutti i compiti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n.1578, convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36, e alla legge 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto applicabile, con le conseguenti responsabilità professionali.

2. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura con l'autonomia caratterizzante la professione forense, sotto il coordinamento del Dirigente competente.

3. Ai componenti dell'Avvocatura è assegnata procura generale o speciale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune al fine di rappresentare e difendere lo stesso in qualità di attore, convenuto, ricorrente, resistente o in qualsiasi altra veste processuale, anche disgiuntamente, in tutti i giudizi, di ogni grado (purché sussista la necessaria abilitazione) e in ogni fase dei medesimi, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie e amministrative nonché innanzi ai collegi arbitrali, ad eccezione dei contenziosi assunti direttamente da compagnie di assicurazione in virtù di apposite previsioni contrattuali, di quelli conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada, nonché del contenzioso tributario. Nelle ultime due ipotesi la gestione delle liti resta affidata ai Servizi competenti. I componenti dell'Avvocatura, pertanto, ai sensi dell'art.84 del codice di procedura civile, possono compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, possono impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare o rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, chiamare terzi in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, presentare ricorsi per decreti ingiuntivi, proporre gravami e fare tutto ciò che ritengono necessario per il buon esito del giudizio.

4. Oltre all'attività giudiziale, i componenti dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale prevista dalla vigente tariffa professionale e, in particolare, l'attività di consulenza e assistenza legale agli uffici comunali, resa anche attraverso la redazione di pareri in forma scritta. Tali pareri devono essere richiesti in forma scritta al Dirigente dell'Avvocatura da parte del Dirigente competente, il quale dovrà dettagliatamente illustrare la problematica ed effettuare una propria valutazione nel merito. L'Avvocatura dovrà formulare il parere richiesto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il mancato rispetto di detto termine sarà tenuto in considerazione in sede di valutazione del rendimento del personale.

4 bis. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata con determinazione del Dirigente in favore dei componenti dell'Avvocatura iscritti all'Elenco Speciale anche con previsione di mandato congiunto tra gli stessi, garantendo la parità di trattamento mediante una corretta ed equilibrata distribuzione degli incarichi e una valorizzazione delle

professionalità presenti nonché un coinvolgimento dell'intero Ufficio che consenta, attraverso una gestione interna del contenzioso, di perseguire un obiettivo di economicità.

Art. 3

Incarichi esterni

1. E' facoltà del Dirigente dell'Avvocatura, assunta dalla Giunta la decisione in ordine alla costituzione in giudizio, in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro o, comunque, di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura, attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta, secondo criteri di professionalità, economicità e trasparenza. In ogni caso, l'Avvocatura ha il compito di seguire l'evolversi del contenzioso e di mantenere il rapporto tra il legale esterno e la struttura amministrativa del Comune.

2. Nel caso sia richiesta una consulenza legale, ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, sentito il Dirigente dell'Avvocatura, l'Ufficio richiedente il parere può precedere ad attribuire l'incarico ad un legale esterno, nei limiti dello stanziamento previsto e dei vincoli posti dalla normativa"

Art. 4

Composizione dell'Avvocatura

1. Dell'Avvocatura fanno parte i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale, appartenenti alla categoria D – profilo avvocato - o all'area dirigenziale, che vengono iscritti nell'apposito elenco speciale ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 247/2012 con oneri a carico del Comune.

2. Possono far parte dell'Avvocatura dipendenti dell'Ente con altri profili per far fronte alle esigenze organizzative della stessa.

Art. 5

Compensi

1. Agli avvocati addetti all'Avvocatura, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000, nonché dell'art. 36 del CCNL 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale, spettano direttamente dal Comune, nella misura del 90%, i compensi professionali liquidati e recuperati in caso di sentenza e provvedimenti parificati, resi in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, che contengano una statuizione sostanzialmente favorevole per il Comune, in relazione alle pretese di controparte. A titolo meramente esemplificativo si indicano a tal fine:

- a) le sentenze nella quali controparte sia soccombente o che comunque sostanzialmente respingano le domande formulate da controparte;
- b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- d) le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio;
- e) i decreti ingiuntivi non opposti;

f) i lodi arbitrari nei quali controparte sia soccombente o che comunque sostanzialmente respingano le domande formulate da controparte;

g) altri provvedimenti comunque resi in accoglimento della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93, della dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 e dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942 n.267.

1 bis. La quota del 10% dei compensi non liquidata ai legali viene incamerata dal Comune nel proprio bilancio a titolo di rimborso spese generali.

2. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, in caso di compensazione delle spese tra le parti, il Comune liquida i compensi dietro presentazione, da parte dei legali, di specifica "pro-forma" -redatta secondo i principi di cui alla vigente disciplina dell'ordinamento professionale forense, recata dalla legge n.247/2012, e applicando i parametri per la liquidazione dei compensi in vigore al momento della pronuncia - con determinazione dirigenziale che ne verifica la congruità.

3. Spettano inoltre i compensi professionali riconosciuti da controparte e a carico della stessa in caso di attività stragiudiziale svolta a favore del Comune.

4. In attuazione del comma 5 del citato art. 9 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- I compensi sono liquidati dal Comune al momento in cui i titoli che li prevedono sono divenuti irrevocabili: le sentenze e i provvedimenti parificati per passaggio in giudicato e le transazioni con la sottoscrizione.
- Nel caso di condanna di controparte, la liquidazione avviene solo dopo il recupero delle somme. La fase di recupero viene curata dai legali che hanno gestito il contenzioso e la tempestività delle necessarie azioni costituisce criterio di valutazione del rendimento dei componenti dell'Avvocatura.
- In caso di mandato conferito congiuntamente a più componenti dell'Avvocatura i compensi vengono ripartiti in parti uguali fra i procuratori.
- Il Dirigente adotta il provvedimento di riparto e liquidazione dei compensi misurando e ponderando il rendimento dei legali incaricati ad avvalendosi anche di una relazione degli stessi che dia contezza dello svolgimento del processo e del rispetto dei termini assegnati nonché della partecipazione alle udienze. A parte i casi in cui il mancato rispetto degli adempimenti processuali abbia comportato decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per la difesa, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, il Dirigente opererà una decurtazione dei compensi adeguata alla gravità dell'inadempimento e comunque non superiore al 50%.
- In vigore del disposto di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione, i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti dell'Ente sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
- Sempre in vigore di tale disposto, detti compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun attribuire una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

5. Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente. Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione dei limiti di cui ai commi 1 e 7 del citato art. 9 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione.

6. In applicazione degli artt. 29 e 37 del CCNL 23/12/1999 per l'area della dirigenza, la retribuzione di risultato da erogarsi ai componenti dell'Avvocatura di qualifica dirigenziale, è soggetta ad una diminuzione del 10% nell'ipotesi in cui, nell'anno di riferimento, il dirigente abbia percepito compensi per l'attività professionale in misura superiore all'importo della retribuzione di risultato medesima”;

7. In applicazione dell'art. 26 del CCNL 14/09/2000, la retribuzione di risultato da erogarsi ai componenti dell'Avvocatura ai sensi dell'art.10 del CCNL 31/03/1999, è soggetta ad una diminuzione del 10% nell'ipotesi in cui, nell'anno di riferimento, il dipendente abbia percepito

compensi per l'attività professionale in misura superiore all'importo della retribuzione di risultato medesima.

Art. 6

Rapporti con gli altri Uffici

1. Gli uffici sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura tutti gli elementi di fatto utili al corretto esercizio delle sue funzioni, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2. Le attività di consulenza e assistenza legale di cui all'art. 2 comma 4 del regolamento possono essere richieste per questioni caratterizzate da una complessità tale da oltrepassare le normali competenze amministrative degli uffici.

Art. 7

Correlazione dei compensi con le altre forme di incentivazione

1. I dipendenti che percepiscono i compensi di cui all'art.5 non possono effettuare, durante il tempo impiegato per le prestazioni cui i compensi stessi si riferiscono, lavoro straordinario.

Art. 8

Spesa per il compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione dei compensi di cui all'art.5 è inserita nel fondo di cui all'art.15 del CCNL del 1° aprile 1999 e dell'art. 26 del CCNL per l'area dirigenziale del 23 dicembre 1999.

Il presente atto è dichiarato, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.